Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 147

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 12 giugno 1971

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 147 DEL 12 GIUGNO 1971:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 38: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 6 % 1970-1985, serie sorteggiate per l'ammortamento nella PRIMA estrazione eseguita il 18 maggio 1971.

(4083)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 39: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % 1968-1983, parte I: serie sorteggiate per l'ammortamento nella TERZA estrazione eseguita il 4 giugno 1971; parte II: serie sorteggiate negli anni precedenti.

(4665)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 15 *marzo* 1971
registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1971
registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 287

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

GIUSTA Carlo Alberto Enrico, nato il 17 luglio 1923 a Saliceto (Cuneo). — Fervente patriota, entrato tra i primi nella resistenza partecipava a numerose e difficili azioni, dando ripetute prove di coraggio capacità e profonda dedizione al dovere. Catturato una prima volta da soverchianti forze avversarie, sopportava stoicamente, senza tradire la causa partigiana, le più atroci sevizie, finchè poteva tornare alla impari lotta, con rinnovato ardire. In occasione di un duro scontro con una forte colonna nemica, si batteva da prode fino all'esaurimento delle munizioni anzichè cercare scampo nella fuga. Rimasto gravemente ferito veniva catturato e barbaramente trucidato dai suoi crudeli aguzzini. — Langhe (Piemonte), 21 giugno 1944.

MAZZON Fortunato Pietro, nato il 22 maggio 1926 a Meolo (Venezia). — Giovane fervente patriota, entrava tra i primi nella resistenza e partecipava alla testa di un battaglione partigiano, da lui stesso costituito, a numerose ardite azioni, sempre distinguendosi per le sue capacità organizzative e per il suo valore di combattente. Durante uno scontro contro superiori forze avversarie non esitava ad affrontare il nemico con pochi altri arditi a breve distanza. Al sopraggiungere di rinforzi avversari, benchè ferito ad un braccio, non desisteva dall'azione, infliggeva al nemico gravi perdite assicurando così lo sganciamento dei suoi commilitoni. Successivamente caduto in una imboscata immolava generosamente la vita per la libertà della Patria. — Zona di Pordenone, settembre 1943-5 novembre 1944.

MUSSO Giuseppe, nato il 15 gennaio 1922 a Santena (Torino). — Già carabiniere in servizio, entrava all'armistizio nella resistenza e partecipava a numerose, ardite azioni, sempre distinguendosi per il suo valoroso comportamento. Nel corso di un duro rastrellamento avversario, attaccava audacemente con altro commilitone un'autocorriera nemica, catturando l'automezzo e i quattro uomini che erano a bordo. Circondato improvvisamente da soverchianti forze avversarie e catturato, veniva sottoposto a torture ma nulla svelava che potesse nuocere alla causa partigiana per cui veniva barbaramente trucidato. — Gassino Torinese, 28 ottobre 1944.

PIZIO Gaudenzio, nato il 12 giugno 1921 a Fontaneto d'Agogna (Novara). — Marinaio scelto, entrava dopo l'armistizio nella resistenza e si distingueva in numerose ardite azioni. Durante un attacco notturno, alla testa dei suoi uomini si batteva strenuamente ed espugnava audacemente un munito presidio nemico. In altra occasione attaccava di sorpresa una colonna nemica ferendone il comandante e riusciva con valore e perizia a sottrarre il suo reparto alla immediata, rabbiosa reazione delle soverchianti forze avversarie accorse in rinforzo. Di ritorno da una missione, caduto in un'imboscata, si batteva con fierezza e ardimento finchè, colpito a morte, offriva la sua vita per la libertà della Patria. — S. Cristina (Borgomanero-Novara), 3 settembre 1944.

PIZZIGOTI Leo, nato il 26 dicembre 1917 a Castel S. Pietro Terme (Bologna). — Fervente patriota, entrava fra i primi nella resistenza e prendeva parte a varie ardite azioni, distinguendosi per coraggio, capacità e profonda dedizione al dovere. Catturato nel corso di un rischioso colpo di mano contro soverchianti forze avversarie, riusciva ad evadere e riprendeva subito, con rinnovato ardire, la lotta partigiana, infliggendo al nemico gravi perdite. Nel corso dei duri combattimenti per la difesa dell'Università di Bologna cadeva gloriosamente per la libertà della Patria — Bologna, 20 ottobre 1944.

PIZZIGOTI Luciano, nato il 29 marzo 1920 a Castel S. Pietro Terme (Bologna). — Fervente patriota, entrava fra i primi nella resistenza e prendeva parte a varie ardite azioni, distinguendosi per coraggio, capacità e profonda dedizione al dovere. Catturato nel corso di un rischioso colpo di mano contro soverchianti forze avversarie, riusciva ad evadere e riprendeva subito, con rinnovato ardire, la lotta partigiana, infliggendo al nemico gravi perdite. Nel corso dei duri combattimenti per la difesa dell'Università di Bologna cadeva gloriosamente per la libertà della Patria. — Bologna, 20 ottobre 1944.

RIDOLFI Primo, nato il 9 giugno 1891 a Cesena. — Valoroso combattente partigiano assolveva brillantemente missioni di particolare importanza, distinguendosi per spirito di sacrificio e sangue freddo. Catturato dal nemico rifiutava ostinatamente, nonostante sevizie e tormenti, di rivelare quanto a sua conoscenza sul movimento partigiano finchè, l'avversario, deluso nella sua aspettativa, lo trucidava barbaramente. — Cesena, 25 febbraio 1944-30 settembre 1944.

RIDOLFI Augusto, nato il 14 dicembre 1896 a Cesena. — Valoroso combattente partigiano assolveva brillantemente missioni di particolare importanza, distinguendosi per spirito di sacrificio e sangue freddo. Catturato dal nemico rifiutava ostinatamente, nonostante sevizie e tormenti, di rivelare quanto a sua conoscenza sul movimento partigiano finchè, l'avversario, deluso nella sua aspettativa, lo trucidava barbaramente. — Cesena, 25 febbraio 1944-30 settembre 1944.

RIDOLFI Amedeo, nato l'11 aprile 1919 a Cesena. — Valoroso combattente partigiano assolveva brillantemente missioni di particolare importanza, distinguendosi per spirito di sacrificio e sangue freddo. Catturato dal nemico rifiutava ostinatamente, nonostante sevizie e tormenti, di rivelare quanto a sua conoscenza sul movimento partigiano finchè, l'avversario, deluso nella sua aspettativa, lo trucidava barbaramente. — Cesena, 25 febbraio 1944-30 settembre 1944.

RONZANI Stelio, nato il 6 novembre 1914 a Dozza (Bologna). — Fervente patriota, entrava fra i primi nella resistenza e prendeva parte a varie ardite azioni, distinguendosi per coraggio, capacità e profonda dedizione al dovere. Catturato nel corso di un rischioso colpo di mano contro soverchianti forze avversarie, riusciva ad evadere e riprendeva subito, con rinnovato ardire, la lotta partigiana, infliggendo al nemico gravi perdite. Nel corso dei duri combattimenti per la difesa dell'Università di Bologna cadeva gloriosamente per la libertà della Patria. — Bologna, 20 ottobre 1944.

VARALLI Luigi Giovanni Serafino, nato il 20 febbraio 1911 a Roccapietra ora Varallo (Vercelli). — Graduato dell'Esercito, già ferito e decorato al V.M., entrava subito dopo l'armistizio

nelle locali formazioni partigiane e partecipava a numerose ardite azioni, distinguendosi per coraggio, capacità ed elevato spirito di sacrificio. Durante un duro rastrellamento nemico visto che il suo reparto, dopo oltre due ore di violentissimo combattimento, era costretto a ripiegare, volontariamente assumeva l'arduo compito di proteggerne da solo lo sganciamento col fuoco del suo fucile mitragliatore. Esaurite le munizioni, rifiutava la resa e, con l'unica bomba a mano rimastagli e la pistola in pugno, si lanciava fieramente contro il nemico cadendo eroicamente per la causa della libertà. — Cavaglia Sterna (Valsesia), 17 gennaio 1944.

CROCE

PACE Aventino, nato il 6 gennaio 1918 in Borgata Gorzano (San Damiano d'Asti - Asti). — Già graduato degli alpini, entrava dopo l'armistizio nella resistenza e partecipava a numerose azioni, comportandosi con valore. Nell'audace tentativo di catturare una forte colonna di salmerie nemiche, veniva colpito improvvisamente dal fuoco avversario suggellando così l'impari lotta con l'estremo sacrificio della sua vita per la causa della libertà. — Zona di Cumiana, 3 ottobre 1944.

(4831)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 *maggio* 1971, *n.* **330.**

Modificazioni alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, sono estese a tutte le opere indicate nel comma quinto dell'articolo 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 649.

Il Ministro per i lavori pubblici, prima di ammettere a contributo nuove opere a norma del comma precedente, integra gli importi già ammessi per le opere non ancora completate, se ritenute urgenti e necessarie.

Art. 2.

L'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, è abrogato e sostituito dal seguente:

« In ciascun progetto, redatto in base alle vigenti norme di legge, sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione alle specifiche esigenze, nonchè per competenze e spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudi da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dal progetto approvato. Nel caso di progettazione di attrezzature ed arredamenti l'ammontare di tali opere si somma a quello dei lavori.

Il collaudo delle opere sarà eseguito con le norme vigenti per i lavori di conto dello Stato.

Nel caso in cui gli enti interessati facciano ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate dalla presente legge, alle prestazioni di tecnici liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per i geometri e i periti ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 3 agosto 1949, n. 589, quale risulta modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano anche alle opere da realizzare con i benefici previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — LAURICELLA — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1971, n. **331.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi di Trieste è istituita la facoltà di scienze politiche.

L'attuale corso di laurea in scienze politiche, annesso alla facoltà di giurisprudenza della stessa università passa a far parte della nuova facoltà di scienze politiche.

Art. 2.

Per tale facoltà sono assegnati i seguenti posti di ruolo:

a) tre posti di professore, mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Trieste e propriamente un posto assegnato alla cattedra di « Dottrina dello Stato » ricoperto dal prof. Pierluigi Zampetti e due posti liberi assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095;

b) nove posti di assistente mediante trasferimento dall'organico di cui è dotata la facoltà di giurisprudenza della stessa Università di Trieste e propriamente i posti assegnati alle cattedre di dottrina dello Stato (2); storia moderna (1); storia delle dottrine politiche (1); sociologia (1); organizzazione internazionale (2); filosofia del diritto (2).

Con i posti sono trasferiti anche i relativi professori.

Art. 3.

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto, vistato dal Ministro per la pubblica istruzione contenente le norme relative all'ordinamento del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 77. — CARUSO

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Trieste relativo alla istituzione della facoltà di scienze politiche.

Art. 1. — All'elenco delle facoltà che comprende l'Università di Trieste è aggiunta la seguente:

Facoltà di scienze politiche.

Art. 24. — E' abrogato e sostituito dal seguente:
La facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Gli articoli 28, 29, 30 relativi al corso di laurea in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 28. — La facoltà di scienze politiche conferisce la laurea in scienze politiche. Titolo di ammissione: quello previsto dalle vigenti leggi.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

Art. 29. — Il corso di studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione ordinato secondo i seguenti indirizzi: politico-amministrativo, politico-internazionale, politico-economico e sociale.

Art. 30. — Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori.

1° *Anno*:

Istituzioni di diritto privato;
Economia politica;
Statistica;
Sociologia.

2° *Anno*:

Istituzioni di diritto pubblico;
Diritto costituzionale italiano e comparato;
Politica economica e finanziaria;
Scienza della politica;
Storia moderna.

Alcuni di tali insegnamenti possono essere mutuati da quelli impartiti in altre facoltà.

Ai nove insegnamenti del biennio propedeutico, sopraelencati, lo studente potrà aggiungere non più di tre insegnamenti del biennio di specializzazione, indicati nel presente statuto come obbligatori per l'indirizzo da lui prescelto.

Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico sono detratti dal numero degli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione.

Art. 31. — Nel biennio di specializzazione gli insegnamenti sono i seguenti:

Per l'indirizzo politico-amministrativo:

1) Dottrina dello Stato;
2) Storia delle dottrine politiche;
3) Diritto amministrativo;
4) Diritto finanziario;
5) Istituzioni di diritto e procedura penale;
6) Diritto del lavoro;
7) Diritto pubblico dell'economia;
8) Diritto regionale;
9) Filosofia del diritto;
10) Scienza dell'amministrazione;
11) Scienza delle finanze;
12) Contabilità di Stato;
13) Storia del giornalismo;
14) Geografia politica ed economica;
15) Diritto ecclesiastico italiano e comparato.

Sono obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo politico-amministrativo i primi quattro insegnamenti del suddetto elenco.

Per l'indirizzo politico-internazionale:

1) Diritto internazionale;
2) Organizzazione internazionale;
3) Storia dei trattati e politica internazionale;
4) Istituzioni politiche comparate;
5) Dottrina dello Stato;
6) Diritto delle comunità europee;
7) Diritto diplomatico e consolare;
8) Diritto internazionale privato;
9) Geografia politica ed economica;
10) Storia delle dottrine politiche;
11) Storia ed istituzioni dell'Europa orientale;
12) Storia ed istituzioni dei paesi afro-asiatici;
13) Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa;
14) Storia contemporanea;
15) Economia internazionale.

Sono obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo politico-internazionale i primi cinque insegnamenti del suddetto elenco.

Per l'indirizzo politico-economico e sociale:

1) Dottrina dello Stato;
2) Economia internazionale;
3) Scienza delle finanze;
4) Geografia politica ed economica;
5) Diritto del lavoro;
6) Storia del Cristianesimo;
7) Sociologia politica;
8) Sociologia economica;
9) Diritto commerciale;
10) Diritto pubblico dell'economia;
11) Storia dell'economia;
12) Filosofia della politica;
13) Storia delle dottrine politiche;
14) Organizzazione economica internazionale;
15) Storia delle dottrine economiche.

Sono obbligatori per tutti gli studenti dell'indirizzo politico-economico e sociale i primi cinque insegnamenti del suddetto elenco.

Art. 32. — La facoltà stabilisce annualmente l'elenco degli insegnamenti da impartire per ciascun indirizzo.

Entro il biennio lo studente è obbligato a frequentare i corsi ed a sostenere gli esami in almeno dieci degli insegnamenti compresi nell'elenco dell'indirizzo da lui prescelto.

Gli insegnamenti non obbligatori saranno scelti dallo studente nel suddetto elenco annuale. Tuttavia due di essi potranno essere scelti anche fra quelli impartiti negli altri indirizzi od in altre facoltà.

Art. 33. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito almeno venti corsi annuali e superato i relativi esami.

Durante il quadriennio del corso di laurea, lo studente è inoltre tenuto a frequentare per due anni consecutivi gli insegnamenti di due lingue straniere moderne scelte fra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco.

Negli insegnamenti pluriennali, ad eccezione di quelli di lingue, gli esami saranno sostenuti ogni anno. Tutti gli esami annuali vengono computati nel minimo suddetto.

Nell'intero quadriennio del corso di laurea gli esami annuali non potranno superare in totale il numero di ventiquattro esclusi quelli degli insegnamenti di lingue.

Art. 34. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su di un argomento attinente ad uno degli insegnamenti seguiti dal candidato, esclusi quelli di lingue. Essa dovrà essere depositata in segreteria, in quattro copie a stampa o dattilografate, venti giorni prima della sessione dei relativi esami.

L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti, scelti, con l'approvazione del professore della disciplina, nelle materie d'insegnamento seguite dal candidato, le quali siano diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 332.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro dei Latini e dei Santi apostoli Filippo e Giacomo, in Naso.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Patti in data 22 agosto 1969, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Pietro dei Latini e dei Santi apostoli Filippo e Giacomo, in Naso (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 72. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 333.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, nel comune di Pesaro.

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pesaro in data 7 giugno 1970, integrato con dichiarazioni del 14 luglio e 18 settembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di S. Luigi Gonzaga, in contrada Calcinari del comune di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 70. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 334.

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettoria salesiana novarese alessandrina », con sede in Novara.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia religiosa denominata « Ispettoria salesiana novarese alessandrina », con sede in Novara.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 73. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1971, n. 335.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Giuseppe sposo della B. M. V., nel comune di Alghero.

N. 335. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Alghero in data 23 aprile 1968, relativo alla istituzione di un ufficio coadiutoriale nella parrocchia di S. Giuseppe sposo della B.M.V., in regione Pedrera del comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 71. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1971, n. 336.

Erezione in ente morale della fondazione « Guido ed Elena Carretta », nel comune di Cessalto.

N. 336. Decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Guido ed Elena Carretta », con sede in Santa Maria di Campagna, frazione del comune di Cessalto (Treviso), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 74. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 337.

Erezione in ente morale della fondazione « Premio di bontà Maria SS. delle Grazie », con sede in Chiaramonte Gulfi.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la fondazione « Premio di bontà Maria SS. delle Grazie », con sede in Chiaramonte Gulfi (Ragusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1971
Atti del Governo, registro n. 242, foglio n. 84. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di San Nicola La Strada.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Nicola La Strada (abitanti 6815) a causa di contrasti insorti in seno allo schieramento di maggioranza, non è riuscito a funzionare normalmente rimanendo carente in ordine al fondamentale adempimento del bilancio 1971.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute, nei giorni 31 ottobre, 7, 14 e 19 dicembre 1970, si concludevano tutte con esito negativo.

Il prefetto, allora, con decreto dell'8 gennaio 1971, disponeva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, una duplice convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 15 e 18 gennaio 1971, ai fini dell'approvazione

del bilancio, assegnando il termine di 30 giorni, decorrente dalla data della prima convocazione, per provvedere a detto adempimento.

Entrambe le anzidette adunanze risultavano, però, deserte, come pure le successive dell'8 e 13 febbraio u. s., indette dalla giunta municipale.

In conseguenza, essendo decorso il termine assegnato al consiglio comunale di S. Nicola La Strada a norma del menzionato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'articolo 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di S. Nicola La Strada ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Ferdinando Donadio.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Nicola La Strada (Caserta) è rimasto inadempiente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 22 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Nicola La Strada (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Donadio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(5563)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Viadana.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Viadana, al quale la legge assegna 30 membri, risultò composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile la costituzione di una coalizione capace di assicurare il normale funzionamento della civica azienda.

Sin dall'inizio, infatti risultò molto laborioso il conseguimento di un accordo fra tre gruppi consiliari in grado di esprimere la maggioranza necessaria per la costituzione di efficienti organi di amministrazione.

Soltanto nell'ottobre 1970, si pervenne alla formazione di una giunta minoritaria ma ciò non significò il reale superamento della crisi.

Invero, nella seduta consiliare del 12 dicembre 1970, indetta per l'approvazione del bilancio di previsione per il 1971, il sindaco e la giunta, verificata la persistenza delle divergenze che avevano impedito la costituzione di una organica maggioranza, rassegnavano le dimissioni.

Nessuna iniziativa veniva, poi, presa dall'amministrazione comunale per una nuova convocazione del consiglio comunale.

Pertanto, il prefetto riteneva opportuno disporre d'ufficio due ulteriori sedute consiliari, per i giorni 8 e 9 gennaio 1971, rispettivamente in prima e seconda convocazione, ai fini dell'esame delle anzidette dimissioni e l'elezione dei nuovi organi.

Nel relativo decreto del 31 dicembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, veniva formulata formale diffida a provvedere ai suddetti adempimenti a scanso delle misure di rigore di cui agli articoli 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, e 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Nella seduta dell'8 gennaio u. s. il consiglio comunale prendeva atto delle dimissioni del sindaco e della giunta ma, dopo una prima votazione infruttuosa in ordine all'elezione del nuovo sindaco, non poteva procedere nello svolgimento dei lavori, a causa dell'abbandono dell'aula da parte di tutti i consiglieri, eccettuato il presidente.

La successiva seduta del 9 gennaio risultava deserta per mancanza del numero dei presenti prescritto dal quarto comma dell'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Decorso un ulteriore lasso di tempo senza che si manifestassero segni di positiva evoluzione della crisi, il prefetto, ritenendo tale situazione gravemente pregiudizievole per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento del consiglio comunale di Viadana, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il suddetto consiglio comunale, malgrado la formale diffida del prefetto, ha persistito nell'inosservanza di obblighi essenziali — quali sono quelli relativi all'elezione del sindaco e della giunta municipale — si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viadana ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Felice Sorgi.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Viadana (Mantova) non ha provveduto alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione e, conseguentemente, all'approvazione del bilancio 1971, trascurando così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 marzo 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viadana è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Felice Sorgi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(5564)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro (abitanti 24.317), sorto dalle elezioni del 12 novembre 1967, non è stato in grado di deliberare, nei termini previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il bilancio di previsione per l'esercizio 1971, il cui schema era stato deliberato dalla giunta municipale il 12 dicembre 1970

Il prefetto, ai fini dell'approvazione di detto bilancio, disponeva, con decreto del 29 dicembre 1970, la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 11 gennaio 1971, assegnando il termine di 30 giorni, decorrente da tale data, per provvedere al suddetto adempimento.

Ma l'adunanza dell'11 gennaio 1971 risultava infruttuosa, in quanto il sindaco, in apertura di seduta, annunciava le dimissioni proprie e di quelle di un gruppo di assessori, sicchè la seduta veniva sciolta senza passare alla trattazione dell'ordine del giorno.

Essendo, poi, decorso inutilmente il termine assegnato al consiglio comunale di Corigliano Calabro a norma del citato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un preciso obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 22 marzo 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Illustrissima l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Corigliano Calabro ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Gaetano La Torre.

Roma, addì 18 maggio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Corigliano Calabro (Cosenza) non è riuscito a provvedere alla fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 22 marzo 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Corigliano Calabro è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Gaetano La Torre è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(5565)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1971.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 1° luglio 1922, n. 919, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1954, n. 86, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 5 settembre 1966, concernente la nomina del consiglio generale del predetto ente per un triennio dalla data del decreto stesso;

Considerato che il comune di Milano non ha finora provveduto ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti in tale consiglio;

Ritenuta, tuttavia, la necessità di procedere al rinnovo del consiglio stesso, scaduto dal 4 settembre 1969, confermando i rappresentanti del comune di Milano nomi-

nati con il citato decreto ministeriale 5 settembre 1966, con riserva di procedere alla loro sostituzione appena pervenute le suindicate designazioni;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni, delle organizzazioni e degli enti interessati;

Decreta:

Il consiglio dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, dai seguenti membri:

Carenini dott. Egidio e Azzaretto cav. lav. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Casiraghi cav. lav. Giancarlo, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Arpesani ambasciatore Giustino, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Tomassone dott. Guido, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Badiali dott. Valerio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Ferrante dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Camboni dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Pulga dott. ing. Pietro, in rappresentanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Picozzi dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatto dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Della Barba dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e foreste;

Grillo dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Buttè on. rag. Alessandro, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Cappabianca dott. Vincenzo, in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Brusoni avv. Alfredo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Milano;

Cherubini dott. Vasco, Crosti dott. ing. Giuseppe, D'Orsi Ruggero e Montagnani Marelli dott. Piero, in rappresentanza del comune di Milano;

Bonato prof. Corrado, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano;

Perotta Luigi e Romei Roberto, in rappresentanza dei lavoratori;

Bassi dott. Stefano e Vanoni ing. Diego, in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

Borletti dott. Senatore, Petrelli ing. Ivo e Vittadini dott. Carlo, in rappresentanza degli industriali;

Bertone ing. Firminio, Tavazza avv. Angelo e Venino dott. Carlo, in rappresentanza degli agricoltori;

Testori comm. Edoardo, Fraizzoli dott. Ivanoe e Aldovisi ing. Adolfo, in rappresentanza dei commercianti;

Gorla comm. Pierino, in rappresentanza degli artigiani;

Boggiali comm. Giuliano e Amadori comm. rag. Ennio, in rappresentanza degli espositori;

Dell'Orto ing. Luciano e Sioli comm. Giuseppe, in rappresentanza dei commissari merceologici;

Veronese prof. Lino, in rappresentanza dei dipendenti dell'ente.

Il Consiglio dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1971

Il Ministro: GAVA

(5334)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Autorizzazione al consorzio agrario provinciale di Ravenna ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza in data 30 ottobre 1969 con la quale il consorzio agrario provinciale di Ravenna ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna un magazzino generale per il deposito di merci estere;

Viste le deliberazioni nn. 703 e 704 del 23 dicembre 1969 con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, ed ha approvato il regolamento e le tariffe dell'istituendo magazzino generale;

Vista la lettera n. 11092 del 28 ottobre 1970, con la quale l'ufficio del genio civile di Ravenna attesta che le opere di costruzione dei locali ed impianti sono state regolarmente eseguite in base al progetto approvato;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

Il consorzio agrario provinciale di Ravenna è autorizzato ad istituire ed esercitare nel porto di Ravenna località Squartati (a destra del canale Candiano) un magazzino generale per il deposito di cereali, legumi e granaglie in genere allo stato estero, costituito da quarantadue sili della capacità complessiva di mc. 33.600 e meglio descritto nella relazione tecnica e nelle planimetrie inviate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito delle suddette merci, effettuate nel Magazzino generale, si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate in proposito dalla camera di commercio di Ravenna con la deliberazione n. 703 del 23 dicembre 1969.

L'ammontare del deposito cauzionale che il consorzio agrario provinciale di Ravenna è tenuto a prestare per l'esercizio del magazzino generale è stabilito in lire 5.000.000 (cinquemilioni) salvo successive modificazioni.

Art. 3.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1971.

Revoca alla società cooperativa per azioni a r. l. « Magazzini generali di Prato » dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Prato ed autorizzazione alla stessa società ad istituire ed esercitare un magazzino generale nello stesso comune.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1955, 6 giugno 1955 e 3 marzo 1956 con i quali la società cooperativa per azioni a responsabilità limitata « Magazzini generali di Prato », con sede in Prato, via Pugliesi n. 26, venne autorizzata ad istituire ed esercitare in Prato, via San Paolo n. 42, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 12 marzo 1970 con la quale la società cooperativa per azioni a r. l. « Magazzini generali di Prato » ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare una succursale del suddetto magazzino generale in alcuni locali siti in Prato, via Nicastro n. 7, da adibire al deposito di merci nazionali e nazionalizzate;

Vista la deliberazione n. 209, del 13 marzo 1970 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianto n. 221198 dell'11 giugno 1970, con la quale la suindicata società, ai sensi del disposto dell'art. 2 della legge 12 maggio 1930, n. 685, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Prato, via Nicastro n. 7, una succursale del « Magazzino generale di Prato », via S. Paolo n. 42, per il deposito di sole merci nazionali e nazionalizzate;

Vista l'istanza del 18 marzo 1970 con la quale la società cooperativa a r. l. « Magazzini generali di Prato » ha chiesto la revoca dell'autorizzazione ad esercitare il magazzino generale di Prato, via S. Paolo n. 42 e l'autorizzazione ad istituire ed esercitare in Prato, via Nicastro n. 7, nei locali avuti in uso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, un nuovo magazzino generale da adibire al deposito di merci varie, nazionali, nazionalizzate ed estere;

Viste le deliberazioni n. 255 del 25 marzo 1970, n. 621 del 29 luglio 1970 e n. 686 del 1° settembre 1970, con le quali la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha, rispettivamente: espresso parere favorevole all'istituzione di un nuovo magazzino generale in Prato, via Nicastro n. 7; confermato per detto nuovo istituendo magazzino generale le tariffe in vigore per il magazzino generale di Prato, via S. Paolo n. 42, di cui alla deliberazione n. 28 del 25 gennaio 1965; convalidato la delibera presidenziale d'urgenza n. 241/51 del 10 agosto 1970 con la quale era stato approvato il regolamento per l'esercizio del nuovo magazzino generale;

Vista la lettera n. 31694 del 26 gennaio 1971, diretta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze, con la quale l'ufficio del genio civile di Firenze ha restituito le planimetrie dei locali dell'istituendo nuovo magazzino generale munite della certificazione che le opere di costruzione dei locali stessi sono state eseguite in conformità al progetto ed alle varianti a suo tempo approvate;

Visti gli altri documenti presentati a corredo della predetta istanza del 18 marzo 1970;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale in Prato, via S. Paolo n. 42, concessa alla società cooperativa per azioni a r. l. « Magazzini generali di Prato », con decreti ministeriali 21 febbraio 1955, 6 giugno 1955 e 3 marzo 1956; è altresì revocata l'autorizzazione ad esercitare una succursale di detto magazzino generale, in Prato, via Nicastro n. 7, concessa alla società con la nota n. 221198, dell'11 giugno 1970, citata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

La società cooperativa per azioni a r. l. « Magazzini generali di Prato » è autorizzata ad istituire ed esercitare in Prato, via Nicastro n. 7, un magazzino generale.

In detto magazzino generale, costituito da venti locali, meglio descritti nelle planimetrie e nella relazione tecnica presentate a corredo della istanza del 18 marzo 1970, di cui alle premesse del presente decreto, possono essere depositate merci nazionali, nazionalizzate ed estere.

Art. 3.

L'ammontare della cauzione che la società è tenuta a prestare per l'esercizio del suindicato magazzino generale è stabilito in L. 8.000.000 (ottomilioni), salvo successive determinazioni.

Per le operazioni di deposito effettuate nei locali di cui al precedente art. 2 si applicano le norme regolamentari approvate con deliberazione di urgenza del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze n. 241/51 del 10 agosto 1970 e le condizioni di tariffa già vigenti per il magazzino generale di Prato, via S. Paolo n. 42.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 maggio 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5292)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Autorizzazione alla Società anonima del deposito franco di Oneglia S.p.a., con sede in Imperia-Oneglia, ad istituire ed esercitare in Imperia un magazzino generale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Vista l'istanza del 14 giugno 1968 con la quale la Società autonoma del deposito franco di Oneglia - S.p.a., con sede in Imperia-Oneglia ha chiesto l'autorizzazione ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nei locali siti in Imperia-Oneglia, via del Cantiere n. 2, costituenti il deposito franco gestito ai sensi della concessione rilasciatale con decreto del Ministro per le finanze 30 novembre 1904, n. 18003;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia con deliberazione n. 238, del 1° ottobre 1968;

Vista la dichiarazione in data 29 ottobre 1970 con la quale la società interessata rinuncia alla concessione di cui al decreto 30 novembre 1904, n. 18003, sopra citato;

Vista la nota del Ministero delle finanze - Direzione generale delle dogane e imposte indirette n. 3846, del 25 gennaio 1971;

Visti i documenti presentati a corredo dell'istanza;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima del deposito franco di Oneglia - S.p.a., con sede in Imperia-Oneglia è autorizzata ad istituire ed esercitare un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, nel fabbricato a tre piani sito in Imperia-Oneglia, via del Cantiere n. 2 meglio descritto nelle planimetrie e nella relazione di perizia presentate a corredo della istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Le merci estere possono essere depositate nei locali posti al piano terreno ed al primo piano del fabbricato che risultano contraddistinti nelle planimetrie rispettivamente con i numeri 1, 3, 4, 14, 15, 16 e con i numeri 26 e 27.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nel suindicato magazzino generale si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa approvate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia con la deliberazione n. 238, del 1° ottobre 1968.

L'ammontare del deposito cauzionale dovuto per l'esercizio del magazzino generale è determinato in lire 10.000.000 (diecimilioni), salvo successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5293)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Cartiera di Scafati.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 27 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno), ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 27 luglio 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Cartiera di Scafati (Salerno);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 27 luglio 1970 a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di

Scafati (Salerno), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 21 dicembre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5337)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 20 maggio 1970 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Nola (Napoli);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 23 maggio 1970, relativo alla nomina degli organi della gestione straordinaria della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Su proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa di credito popolare in Nola, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Nola (Napoli), nominati con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 23 maggio 1970, sono prorogate fino al 23 novembre 1971, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Silespanso di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Silespanso di Vicenza, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Silespanso di Vicenza;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 13 aprile 1971 a favore della S.p.a. Silespanso di Vicenza, per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1971

(5339) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1971.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata « Cooperativa edificatrice fratelli Misericordia (Co.E.Fra.Mi.) di San Giovanni Valdarno », con sede in San Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi effettuati nei confronti della società « Cooperativa edificatrice fratelli Misericordia (Co.E.Fra.Mi.) di San Giovanni Valdarno » con sede in San Giovanni Valdarno (Arezzo) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « Cooperativa edificatrice fratelli Misericordia (Co.E.Fra.Mi.) di San Giovanni Valdarno », con sede in San Giovanni

Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Giuseppe Cantucci in data 11 agosto 1950 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Romano Rossi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1971.

Autorizzazione alla S.p.a. Salda di assicurazioni, con sede in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo di responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni Salda di assicurazioni, con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività presentato con la predetta domanda ed, in particolare, i conti economici di previsione nonchè gli impegni presi per le condizioni relative alle garanzie da prestare, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Considerata la necessità, prospettata nel predetto parere, di un differimento dell'esercizio del ramo di responsabilità civile autoveicoli all'entrata in vigore dell'assicurazione obbligatoria;

Decreta:

La società per azioni Salda di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo di responsabilità civile autoveicoli, con effetto dal 12 giugno 1971, data di entrata in vigore dell'obbligo assicurativo di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

Roma, addì 26 maggio 1971

Il Ministro: GAVA

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Modifica della vigente disciplina relativa all'accertamento ed al versamento dei contributi per l'iscrizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari alla assistenza sanitaria, all'opera di previdenza ed alla GESCAL.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE E PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, che approva il testo dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, recante modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;

Visto l'art. 1 della legge 16 giugno 1951, n. 621, contenente modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S.;

Vista la legge 20 giugno 1952, n. 747, recante norme per il versamento all'E.N.P.A.S. dei contributi dovuti dalle Amministrazioni statali per l'assistenza sanitaria relativa ai propri dipendenti;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonchè l'art. 3 del decreto ministeriale 20 novembre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 320 del 10 dicembre 1963;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;

Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 2 Lavoro, foglio n. 346;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 9 agosto 1965;

Riconosciuta la necessità di dare una nuova disciplina all'esercizio della rivalsa dello Stato sugli ufficiali giudiziari e sugli aiutanti ufficiali giudiziari per le quote contributive assistenziali e previdenziali poste a loro carico;

Decreta:

Art. 1.

Per il recupero a favore dello Stato delle quote di contributo dovute dagli ufficiali giudiziari e dagli aiutanti ufficiali giudiziari ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, e del decreto interministeriale 29 ottobre 1962, nonchè della legge 14 febbraio 1963, n. 60 e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, si osservano le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le quote di contributo di cui al presente decreto sono mensilmente liquidate e trattenute sull'importo netto dei diritti spettanti ai soggetti interessati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

Art. 3.

Entro il decimo giorno dalla scadenza di ciascun bimestre dell'esercizio finanziario, l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio deve curare il versamento allo ufficio locale del registro delle somme corrispondenti alle quote contributive maturate nel bimestre stesso,

anche a titolo di conguaglio correlato a periodi precedenti, a carico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti all'uffico giudiziario, prelevandole dalle quote dei diritti di cui al titolo II, capo III, ed al titolo III, capo II, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, secondo che dette quote si riferiscano alla categoria degli ufficiali giudiziari od a quella degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Eseguito il versamento di cui al precedente comma, l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio deve annotare gli estremi relativi alle bollette rilasciate dallo ufficio del registro nello « stato mensile dei diritti » percepiti dal personale addetto all'ufficio giudiziario e, se del caso, nello « stato di riparto » dei diritti stessi relativo all'ultimo dei mesi cui si riferisce il periodo contributivo.

Entro il 15 gennaio ed il 15 luglio di ciascun anno l'ufficiale giudiziario responsabile dei versamenti di cui al primo comma deve presentare, al capo dell'ufficio giudiziario, redatti in tre esemplari, distinti prospetti nominativi per gli ufficiali giudiziari e per gli aiutanti ufficiali giudiziari contenenti la dimostrazione delle quote contributive dovute mensilmente, con riferimento al semestre che precede ciascuna delle date suddette, a carico dei singoli soggetti, e delle somme corrispondenti versate all'ufficio del registro, tenendo in ogni caso distinte le parti relative all'assistenza sanitaria, alla Opera di previdenza ed alla Gestione case dei lavoratori. A corredo dei prospetti predetti l'ufficiale giudiziario responsabile del servizio produrrà altresì le corrispondenti bollette di incasso rilasciate dagli uffici del registro previa annotazione, a margine dei prospetti, dei dati di individuazione relativi alle bollette stesse.

Art. 4.

Il capo dell'ufficio giudiziario, accertata la regolarità delle liquidazioni effettuate e delle operazioni di versamento eseguite dall'ufficiale giudiziario responsabile del servizio ai sensi del precedente articolo, appone sugli esemplari dei prospetti ricevuti la propria firma ed il sigillo dell'ufficio, quindi non oltre il giorno 15 dei successivi mesi di febbraio e di agosto, rimette un primo esemplare, corredato dalle bollette d'incasso, alla cancelleria, per esservi conservato ed i restanti due alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

Art. 5.

La ragioneria provinciale dello Stato, ricevuti i prospetti di cui al precedente art. 4, esegue il riscontro amministrativo contabile di sua competenza, promuovendo, ove ne sia il caso, le operazioni di rettifica ad opera degli uffici giudiziari interessati.

Entro il terzo mese successivo al semestre cui si riferiscono i prospetti dimostrativi, la ragioneria provinciale dello Stato invia alla ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia una esposizione riassuntiva delle quote contributive liquidate e versate a favore dello erario relative agli uffici giudiziari della propria circoscrizione amministrativa con allegata una copia dei prospetti nominativi di cui al precedente art. 4.

Ai fini degli adempimenti previsti dai precedenti commi, l'ufficio del registro allega alla contabilità mensile e bimestrale, resa ai sensi dell'art. 254 del regolamento di contabilità di Stato, un elenco analitico delle somme riscosse ed una distinta delle corrispondenti somme versate a favore dell'erario, in esecuzione del presente decreto, con imputazione ad appositi articoli del capitolo 3440 - capo X - dello stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1971 e corrispondenti articoli e capitoli degli esercizi successivi, riportando nella distinta stessa i dati di individuazione delle relative quietanze di tesoreria.

Art. 6.

Entro il 30 giugno successivo a ciascun esercizio finanziario la ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia effettua le operazioni di pagamento a conguaglio nei confronti dell'E.N.P.A.S. sulla base delle risultanze acquisite ai sensi del precedente art. 5, comma secondo.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto i capi degli uffici giudiziari debbono comunicare alle ragionerie provinciali dello Stato della rispettiva giurisdizione, in appositi distinti elenchi, i nominativi degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari assegnati agli uffici medesimi, specificando a fianco di ciascun soggetto la decorrenza dell'assegnazione nonchè la qualifica e il corrispondente scatto biennale di stipendio cui è equiparato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli effetti della indennità integrativa prevista dagli articoli 148 e 169 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.

I capi degli uffici giudiziari di cui al precedente comma, sono altresì tenuti a comunicare alle locali ragionerie provinciali dello Stato le variazioni che interverranno rispetto alla situazione di cui allo stesso comma, con le modalità seguenti:

a) per le nuove assegnazioni, con singole comunicazioni non posteriori di un mese all'avvenuta assegnazione, specificando la decorrenza dell'assegnazione e la qualifica rivestita dal personale interessato, nonchè lo scatto di stipendio attribuito per gli effetti della menzionata indennità integrativa;

b) per le cessazioni e qualunque altra variazione di stato che comporti aumento, sospensione o riduzione dello stipendio, mediante annotazione nei prospetti nominativi di cui al terzo comma del precedente art. 3.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del semestre solare successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce dalla stessa data, a tutti gli effetti, il precedente decreto interministeriale 27 agosto 1964.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la grazia e giustizia
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le finanze
PRETI

(5631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ibrahim Kharma, console generale del Libano a Milano.

(5613)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Georges Fieschi, console generale di Francia a Torino.

(5614)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Franz Parak, console generale d'Austria a Milano.

(5615)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto Dioinisio Spagnuolo, console generale di Argentina a Genova.

(5616)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Shlomo Levav, console generale di Israele a Milano.

(5617)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 570 in data 18 maggio 1971 il prof. Enzo Coli è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Perugia in sostituzione del dott. Gaddo Mechi deceduto.

(5259)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano di fabbricazione di Boscoreale

Con decreto provveditoriale n. 5315 del 19 maggio 1971 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera del consiglio comunale di Boscoreale 9 dicembre 1970, n. 94, relativa alla variante al piano di fabbricazione limitatamente all'area di mq. 3250 riportata al foglio 9, particelle 134, 130, 131-*a*, 131-*b*.

(5382)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Proroga di due anni alla validità dei piani particolareggiati di zona nel capoluogo del comune di Asti

Con decreto provveditoriale n. 11373/Urb. in data 22 maggio 1971 è stata concessa a norma dell'art. 9, comma secondo, della legge 18 aprile 1962, n. 167, su domanda del sindaco di Asti, la proroga di anni due alla validità dei piani particolareggiati di zona nel capoluogo, per i quattro quartieri denominati rispettivamente nord-est, nord-ovest, sud-est e sud-ovest.

(5383)

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 1260, numero di tariffa 11.02-E-VIII Stat. 162 (fiocchi di miglio), colonna V, rigo 10°, prelievo da Paesi terzi dal 2 dicembre 1970 al 31 dicembre 1970 leggere «1.995,60» anziché «1.995,50».

(5409)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° gennaio 1971 al 31 gennaio 1971 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 dell'8 maggio 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 2726, numero di tariffa 23.02-A-II-b. Stat. 14 (Crusche, stacciature, ecc. di altri cereali, altri) colonna IV, ultimo rigo, prelievo da Paesi terzi dal 1° gennaio 1971 al 15 gennaio 1971 leggere «2.047,50» anziché «2.047,75».

(5410)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° agosto 1970 al 31 agosto 1970 all'importazione da Paesi terzi, dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 12 novembre 1970 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 7605 numero di tariffa 10.07-B statistica 04 (miglio) colonna 8ª, rigo 9°, leggere prelievo del 15-17 agosto 1970 «14.706,25 (*b*)» anziché «14.706,25 zero»;

pag. 7605 numero di tariffa 10.07-B statistica 04 (miglio) colonna 9ª, rigo 9°, leggere prelievo del 18-19 agosto 1970 «14.706,25 (*b*)» anziché «14.706,25 zero»;

pag. 7606 numero di tariffa 11.01-B statistica 05 (Farine di segala) colonna 9ª. rigo 13°, leggere prelievo del 29-31 agosto 1970 «40.368,75» anziché «40.368,57»;

pag. 7606 numero di tariffa ex 11.02-A statistica 002 (semole e semolini di frumento duro) colonna 9ª. rigo 14°, prelievo del 29-31 agosto 1970 leggere «57.518,75» anziché «57.518,57».

(5411)

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1970 al 30 settembre 1970 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 25 novembre 1970 devono essere apportate le seguenti rettifiche:

pag. 7874, numero di tariffa ex 11.02-A statistica 002 (semole e semolini di frumento duro), colonna 7ª, rigo 14°, leggere prelievo del 24 settembre 1970, «53.218,75» anziché «53.218,15»;

pag. 7874, numero di tariffa ex 11.02-A leggere la statistica relativa alle semole e semolini di frumento tenero «005» anziché «002»;

pag. 7874, numero di tariffa ex 11.02-A (semole e semolini di frumento tenero) colonna 9ª, ultimo rigo, leggere prelievo del 29 settembre 1970 «32.506,25» anziché «23.506,25».

(5412)

Nella tabella delle restituzioni applicabili dal 1° novembre 1970 al 30 novembre 1970 ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*), del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali), esclusi i prodotti di cui alla voce ex 23.07-B della tariffa doganale (foraggi melassati o zuccherati, ecc.) ed all'art. 1, paragrafo 1, lettera *c*), del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1971, deve essere apportata la seguente rettifica:

pag. 567, v.d. 11.09 A I (a) (Glutine e farine di glutine, non torrefatti, di frumento (grano) ecc.: leggere l'ammontare della restituzione «3,136» anziché «3,126».

(5343)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 26 febbraio 1971 al 4 marzo 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 400/71 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (*a*)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Regno Unito	14,400 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,599 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,418 (*b*)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,946 (*b*)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (*b*)
	- per le esportazioni verso il Ghana e la Guinea portoghese	16,000 (*b*)
	- per le esportazioni verso la Costa d'Avorio	16,450 (*b*)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,878 (*b*)
	C. spezzato	3,000

(*a*) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(*b*) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(4985)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 marzo 1971 al 18 marzo 1971 a norma dei regolamenti C.E.E. n. 470/71 e n. 524/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90% dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso il Regno Unito	14,400 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,599 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,418 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,946 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso il Ghana e la Guinea portoghese	16,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,878 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(4322)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1971, la gestione commissariale della società cooperativa « Caseificio sociale di Rusteghini », con sede in Rusteghini di Morfasso (Piacenza) è stata prorogata fino al 20 ottobre 1971.

(5346)

Annullamento del decreto di scioglimento della società cooperativa edilizia « Polianthemia », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 maggio 1971 il provvedimento ministeriale 13 gennaio 1971 è annullato limitatamente alla parte (n. d'ord. 2) relativa allo scioglimento, ex art. 2544 del codice civile, della società cooperativa edilizia « Polianthemia », con sede in Roma, costituita per rogito Federici in data 24 luglio 1964, rep. 33424.

(5347)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 5 giugno 1971 il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5612)

Riconoscimento di esplosivo da mina denominato « B.M.70 »

L'esplosivo da mina denominato « B.M.70 » che la società Mangiarotti intende fabbricare nel proprio stabilimento sito in *località ex Piazza d'Armi di Codroipo (Udine)*, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, come utilizzabile soltanto per lavori a cielo aperto, con esclusione dell'impiego in galleria ed in ambienti grisoutosi, ed iscritto nella categoria 2ª, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(5381)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 108

Corso dei cambi del 9 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,46	624,46	624,50	624,46	624,30	622 —	624,51	624,46	624,46	624,47
Dollaro canadese	613,70	613,70	614 —	613,70	613,90	617,25	613,80	613,70	613,70	610 —
Franco svizzero	152,785	152,785	152,85	152,785	152,70	152,05	152,84	152,785	152,78	152,95
Corona danese	83,34	83,34	83,35	83,34	83,20	82,90	83,35	83,34	83,34	83,35
Corona norvegese	87,815	87,815	87,85	87,815	87,40	87,55	87,81	87,815	87,81	87,85
Corona svedese	120,96	120,96	120,95	120,96	120,70	120,40	120,95	120,96	120,96	120,95
Fiorino olandese	175,875	175,875	175,97	175,875	176,10	175,08	175,93	175,875	175,87	176,05
Franco belga	12,58125	12,58125	12,5850	12,58125	12,57	12,54	12,5850	12,58125	12,58	12,58
Franco francese	113,05	113,05	113,08	113,05	112,90	112,78	113,06	113,05	113,05	113,02
Lira sterlina	1510,55	1510,55	1510 —	1510,55	1510,25	1504,45	1510,55	1510,55	1510,55	1510,90
Marco germanico	177,83	177,83	177,87	177,83	177,60	176,20	177,80	177,83	177,83	178,05
Scellino austriaco	24,9985	24,9985	24,995	24,9985	24,95	24,90	24,995	24,9985	24,99	24,99
Escudo portoghese	21,945	21,945	21,93	21,945	21,90	21,85	21,94	21,945	21,94	21,95
Peseta spagnola	8,976	8,976	8,975	8,976	8,95	8,94	8,9775	8,976	8,97	8,97

Media dei titoli del 9 giugno 1971

Rendita 5 % 1935	93,125
Redimibile 3,50 % 1934	99,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,05
» 5 % (Ricostruzione)	93,25
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
» 5 % (Città di Trieste)	94,325
» 5 % (Beni esteri)	91,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,975
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,30
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,05
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,25
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,10
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 giugno 1971

Dollaro USA	624,485
Dollaro canadese	613,75
Franco svizzero	152,812
Corona danese	83,345
Corona norvegese	87,812
Corona svedese	120,955
Fiorino olandese	175,902
Franco belga	12,583
Franco francese	113,055
Lira sterlina	1510,55
Marco germanico	177,815
Scellino austriaco	24,997
Escudo portoghese	21,942
Peseta spagnola	8,977

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di medicina del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5528)

Vacanza della cattedra di filologia romanza presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Pisa, è vacante la cattedra di filologia romanza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5567)

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5568)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Polla

Con decreto interministeriale 1° aprile 1971, n. 3860/1142, del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le finanze è stato trasferito dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato un appezzamento di terreno, riportato al foglio n. 11, mappale 430, partita 8758 del catasto del comune di Polla (Salerno), della complessiva superficie di mq. 830.

(5342)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sul riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Cannonau di Sardegna » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sentito il parere del competente comitato regionale dell'agricoltura, ha espresso — ai sensi della lettera *b*) dell'art. 18 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica — parere favorevole per il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini « Cannonau di Sardegna » proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate degli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per i vini « Cannonau di Sardegna »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Cannonau di Sardegna » è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Cannonau di Sardegna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: Cannonau. Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni: Bovale Grande — localmente detto Girone — Bovale sardo o Muristellu, Carignano, Pascale di Cagliari e Vernaccia di S. Gimignano (questo ultimo vitigno può partecipare alla produzione fino ad un massimo del 5 %).

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nel territorio della Sardegna.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Cannonau di Sardegna » devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da escludersi i terreni non idonei, tra cui specialmente quelli eccessivamente calcarei, quelli a debole spessore ed alta pendenza, quelli derivati da alluvioni recenti in particolare se interessati dalla falda freatica nonchè i suoli idromorfi delle zone costiere quando interessati da fenomeni di alcalinizzazione e salinizzazione.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura, è consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 132 quintali. Di tale resa le uve destinate alla vinificazione del vino di cui all'art. 1 non dovranno superare i 110 quintali per ettaro ed eventualmente a tale limite dovranno essere ricondotte attraverso una accurata cernita.

Fermo restando il limite sopra indicato la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 % in prodotto finito.

Art. 5.

I sistemi di preparazione sono quelli tradizionali della zona. E' consentito un leggero appassimento sulla pianta o su stuoia.

Le uve devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 14.

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini, debbono avvenire nel territorio di cui all'art. 3.

Il vino « Cannonau di Sardegna » non può essere immesso al consumo prima di aver compiuto un anno di invecchiamento in botti di rovere o di castagno.

Qualora l'invecchiamento raggiunga almeno 3 anni, sulle etichette potrà figurare la qualifica aggiuntiva « riserva ». Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia.

Art. 6.

Il vino « Cannonau di Sardegna » destinato come tale al consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente all'arancione con l'invecchiamento;
odore: gradevole, caratteristico;
sapore: dal secco all'abbocato, sapido, caratteristico;
gradazione alcoolica svolta minima: 13,5;
contenuto massimo in zuccheri: 20 gr. per litro;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 25 per mille.

Può essere preparato, con le caratteristiche suddette, salvo il colore che è rosa brillante, e il minimo di estratto secco netto del 23 per mille, un « Cannonau di Sardegna rosato » mediante fermentazione in bianco.

Art. 7.

Il « Cannonau di Sardegna » quando proviene da uve che assicurano al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 15,5 può essere qualificato « superiore naturalmente secco » o « superiore naturalmente dolce » a seconda che abbia al consumo:

1) il « secco » un minimo di alcool svolto di 15° ed un contenuto massimo di zuccheri di gr. 10 per litro;

2) il « naturalmente dolce » un minimo di alcool svolto di 13 ed un minimo di zuccheri di gr. 40 per litro.

I vini « Cannonau di Sardegna » di cui al presente articolo non possono essere immessi al consumo prima del compimento del secondo anno di invecchiamento in botti di rovere o di castagno.

Art. 8.

La denominazione « Cannonau di Sardegna » può anche essere utilizzata per designare i vini liquorosi ottenuti da uve rispondenti alle condizioni previste dal precedente art. 7 del presente disciplinare, ed usando nella preparazione soltanto l'aggiunta di alcool rettificato buon gusto di origine viticola.

La resa massima delle uve in vino è tuttavia fissata nel 65 % tenuto conto dell'aggiunta di alcool.

Il « Cannonau di Sardegna liquoroso » può essere preparato nei tipi « secco » e « dolce naturale » con le seguenti caratteristiche al consumo, oltre che quelle altre stabilite per il « Cannonau di Sardegna » in genere:

« *secco* »: alcool minimo 18; zuccheri massimi gr. 10 per litro; acidità totale minima 3,5 per mille;

« *dolce naturale* »: gradazione alcoolica minima 16 gradi svolti; zucchero gr. 50 per litro; acidità totale minima 3,5 per mille.

Al « Cannonau di Sardegna liquoroso » si applicano i minimi di invecchiamento stabiliti dall'art. 7 del presente disciplinare.

Art. 9.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare — con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare — i limiti minimi indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 10.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini « Cannonau di Sardegna » può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 11.

La sottodenominazione geografica tradizionale « Oliena » o « Nepente di Oliena » è riservata al « Cannonau di Sardegna » regolato nel presente disciplinare, quando le uve provengono dai vigneti ubicati nell'intero territorio comunale di Oliena ed in parte di quello di Orgosolo.

Tale zona è così delimitata:

partendo all'estremo sud della zona e cioè dal punto di incrocio dei confini comunali di Oliena, Orgosolo e Dorgali presso le sorgenti dell'Ozzastru, il limite segue verso ovest il confine comunale di Oliena fino alla località Settile Osporrai dove incrocia, in prossimità della quota 953, un affluente del riu Tortu; discende lungo tale affluente prima e poi lungo il riu Tortu fino alla confluenza di questi con il R. Sorasi. Prosegue, verso sud, lungo il R. Sorasi e quindi a q. 471 risale l'affluente di sinistra fino a raggiungere, a q. 474, la strada che costeggia il corso di acqua. Da q. 474, in direzione ovest, il limite segue la strada che costeggia il R. Sorasi fino ad incrociare quella tra Orgosolo-Oliena, prosegue per la medesima in direzione di Oliena e superato il km. 17 segue il fosso che si dirige verso la q. 629, raggiunge la linea altimetrica di 550 metri la segue verso nord per circa m. 500, quindi piega verso est fino a ricongiungersi con la strada per Oliena in prossimità del ponte S. Archimissa, segue tale strada verso Oliena fino ad incrociare il confine comunale che segue in direzione nord-ovest sino al corso d'acqua Virdarosa; prosegue, verso ovest, lungo il medesimo e raggiunge la località rovine di Santa Maria da dove prende quello per la località rovine di San Paolo, sempre seguendo tale sentiero, piega verso sud per m. 400 per ritornare poi verso ovest attraversando la località Teulaspru; raggiunge così la strada che porta al ponte Baddu e Carru e quindi in linea retta verso ovest incrocia al km. 13 la strada per Nuoro prosegue per la medesima, verso nord, ed al km. 7,550 circa incrocia il confine comunale di Oliena, che segue prima verso nord, poi verso est e quindi verso sud fino a ritornare al punto d'incrocio dei tre confini comunali di Oliena Orgosolo e Dorgali chiudendo la delimitazione.

Art. 12.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con i vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione dei vini « Cannonau di Sardegna ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2 dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(5340)

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Rossese di Dolceaqua » o « Dolceacqua » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione per il vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » è riservato al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Rossese.

E' ammessa la presenza di vitigni ad uve rosse non aromatiche presenti nei vigneti nella misura massima del 5 %.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » comprende in tutto i territori dei comuni di Dolceacqua, Apricale, Baiardo, Camporosso, Castelvittorio, Isolabona, Perinaldo, Pigna, Rocchetta Nervina, San Biagio della Cima e Soldano nonchè la frazione Vallecrosia Alta, del comune di Vallecrosia, e quella di Mortola Superiore, S. Bartolomeo, Carletti, Ville, Calandri, S. Lorenzo, S. Bernardo, Sant'Antonio,

Sealza, Villatella, Calvo-S. Pancrazio, Torri, Verrandi e Calandria di Trucco del comune di Ventimiglia e quella parte del territorio del comune di Vallebona che è situato sulla riva destra del torrente Borghetto.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini della iscrizione nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti ubicati in terreni ben esposti e posti a quote non superiori ai 600 metri e con esclusione di quelli siti nei fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » non deve essere superiore ai quintali 90 di uve per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite. A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua », all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, granato se invecchiato;
odore: vinoso intenso, ma delicato, caratteristico;
sapore: morbido, aromatico, caldo;
gradazione alcoolica minima complessiva: 12;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Il vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua », derivante da uve aventi una gradazione alcoolica minima naturale di 12,5 ed immesso al consumo, con una gradazione alcoolica complessiva minima di 13, può portare la qualificazione aggiuntiva « superiore ».

Il vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » superiore non può essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Art. 8.

E' vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua » di cui al presente disciplinare, può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentabile.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal precedente art. 3.

Art. 9.

Fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2 purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale delle viti esistenti e non concorrano alla produzione del vino « Rossese di Dolceacqua » o « Dolceacqua ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(5341)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Graffignana, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 maggio 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Graffignana, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Graffignana (Milano), in amministrazione straordinaria, il dott. Luigi Ussi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5261)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Valera Fratta, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione dell'11 maggio 1971, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Valera Fratta, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Valera Fratta (Milano), in amministrazione straordinaria, il cav. rag. Giorgio Rambaldi è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(5262)

Cessazione dell'amministrazione straordinaria della Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano.

Si dà notizia, ai sensi dell'art. 64, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che in data 25 aprile 1971 è venuta a cessare l'amministrazione straordinaria presso la Banca popolare cooperativa di Pescopagano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Pescopagano (Potenza), che era stata disposta per la durata di un anno con decreto del Ministro per il tesoro in data 25 ottobre 1969 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 dell'8 novembre 1969) e successivamente prorogata per un periodo di sei mesi con decreto del Ministro per il tesoro in data 27 ottobre 1970 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 novembre 1970).

(5378)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di componenti la commissione di esami per avvocato di Cassazione

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1971, registrato il 27 successivo, con il quale è stata nominata la commissione degli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, per l'anno 1971;

Viste le comunicazioni, con le quali l'avv. Elio Fazzalari e l'avv. Giovanni Perlingieri, componenti effettivi, il dott. Carlo Erra, presidente supplente, il dott. Vito Gianturco e il dott. Bruno Fabi, componenti supplenti della commissione predetta, hanno chiesto di essere sostituiti nei detti incarichi, perchè impediti, il primo per motivi professionali e gli altri per motivi di salute;

Ritenuto che occorre sostituire gli avvocati Elio Fazzalari e Giovanni Perlingieri, e i dottori Carlo Erra, Vito Gianturco e Bruno Fabi;

Letto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003;

Decreta:

A modifica del decreto ministeriale 2 aprile 1971, gli avvocati Guido Cervati, nato a Napoli il 18 settembre 1907, e Giuseppe Sabatini, nato a Catanzaro il 30 settembre 1911, iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, sono nominati componenti effettivi della commissione degli esami per l'iscrizione in detto albo, in sostituzione degli avvocati Elio Fazzalari e Giovanni Perlingieri; i dottori Enrico Toro, presidente di sezione della Corte di cassazione, Girolamo Tartaglione e Raffaele Bevilacqua, magistrati di Cassazione, sono nominati rispettivamente presidente supplente e componenti supplenti della predetta commissione di esami, in sostituzione dei dottori Carlo Erra, Vito Gianturco e Bruno Fabi.

Roma, addì 11 maggio 1971

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1971
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 361

(5353)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 2 dicembre 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como;

Visto il decreto ministeriale in data 14 aprile 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Como, nell'ordine appresso indicato:

1. Gaetani dott. Leonida	punti	88,44	su 132
2. Pianesi dott. Ermanno	»	86,57	»
3. Schlitzer dott. Pasquale	»	84,96	»
4. Bertinetti dott. Mario	»	84,47	»
5. Guerrieri dott. Domenico	punti	83,37	su 132
6. Rabacchino dott. Ferdinando	»	81,86	»
7. Campanella dott. Giovanni	»	80,75	»
8. Fornaciari dott. Raul	»	79,98	»
9. Camassa Gino	»	79,02	»
10. Procaccini dott. Domenico	»	78,81	»
11. Landoni dott. Luigi	»	78,56	»
12. Ioli dott. Giovanni	»	78,40	»
13. Palatiello dott. Vincenzo	»	77,69	»
14. Polledri dott. Giuseppe	»	77,21	»
15. Tognocchi dott. Candido	»	76,58	»
16. Polledri dott. Angelo	»	76,53	»
17. Rava dott. Beniamino	»	75,17	»
18. Bortolan dott. Mariano	»	73,28	»
19. Paiotti dott. Dante	»	70,56	»
20. Fiora dott. Sergio	»	68,26	»
21. Cormio dott. Salvatore	»	68,16	»
22. Coverlizza dott. Mario	»	67,47	»
23. Manzini dott. Dario	»	64,16	»
24. Orlando Zon dott. Italo	»	58,43	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1971

p. *Il Ministro*: SARTI

(5387)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a settantasei posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni comunica che le prove scritte del concorso a settantasei posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali (tabella *H*), indetto con decreto ministeriale del 5 ottobre 1970, n. 2262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1970, n. 320, avranno luogo, nei giorni 5 e 6 luglio 1971, con inizio alle ore otto, nelle seguenti sedi:

1) Milano: per i candidati della Lombardia, del Piemonte, della Valle d'Aosta e della Liguria;
2) Venezia: per i candidati del Veneto, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia;
3) Bologna: per i candidati dell'Emilia-Romagna;
4) Firenze: per i candidati della Toscana;
5) Ancona: per i candidati delle Marche;
6) Perugia: per i candidati dell'Umbria;
7) L'Aquila: per i candidati dell'Abruzzo e del Molise;
8) Roma: per i candidati del Lazio;
9) Napoli: per i candidati della Campania;
10) Potenza: per i candidati della Basilicata;
11) Bari: per i candidati delle Puglie;
12) Reggio Calabria: per i candidati della Calabria;
13) Palermo: per i candidati della Sicilia;
14) Cagliari: per i candidati della Sardegna.

(5619)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di tre dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « carenatore ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 6ª del 6 febbraio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 14 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1971, registro n. 2 Difesa, foglio n. 106, concernente la nomina ad operaio dello Stato di tre dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio comune, per la qualifica di mestiere di « carenatore » (posti 31).

(5349)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 6ª del 6 febbraio 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 19 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1971, registro n. 2 Difesa, foglio n. 332, concernente la nomina ad operaio dello Stato di uno dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio comune, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore » (posti 3).

(5350)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a seicento posti nella categoria degli operai comuni per la qualifica di mestiere di « manovale specializzato ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 10ª del 6 marzo 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 11 dicembre 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1971, registro n. 8 Difesa, foglio n. 94, concernente la nomina ad operaio dello Stato di trentuno dei vincitori del concorso a seicento posti di operaio comune, per la qualifica di mestiere di « manovale specializzato » (posti 182).

(5351)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato dei vincitori del concorso a due posti di « conducente di automezzi e trattori con patente di tipo C ».

Ai sensi e per effetto dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 10ª del 6 marzo 1971 è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 23 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1971, registro n. 7 Difesa, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati operai dello Stato i vincitori del concorso a due posti di operaio « conducente di automezzi e trattori con patente di tipo *C* », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(5352)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1959 in data 30 marzo 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2117 in data 19 dicembre 1970, concernente lo stralcio della condotta ostetrica consorziata di Paullo-Tribiano dal bando di concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 1959/1 in data 28 agosto 1970, successivamente modificata con decreto n. 1959/2 del 13 gennaio 1971, nonchè la graduatoria delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla commissione:

1. Barabaschi Anna punti 56,818
2. Clerici Enrica » 55,653

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 21 maggio 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1968;

Visto il proprio decreto n. 2117 in data 19 dicembre 1970, concernente lo stralcio della condotta ostetrica consorziata di Paullo-Tribiano dal bando di concorso;

Viste le domande delle candidate e le indicazioni in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 15 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, risultate idonee nel concorso indicato in epigrafe, sono dichiarate vincitrici del posto di ostetrica condotta a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Barabaschi Anna: Codogno;
2) Clerici Enrica: Lainate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 21 maggio 1971

Il medico provinciale: SIGGIA

(5304)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1971, n. **16.**

Finanziamenti regionali per occorrenze straordinarie.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 1° *maggio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' assegnata alla provincia di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 800 milioni, a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla provincia di Pordenone, in attuazione della legge 1° marzo 1968, n. 171.

Art. 2.

E' assegnata alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni, a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pordenone, in attuazione della legge 1° marzo 1968, n. 171.

Art. 3.

E' assegnata al comune di Trieste una sovvenzione straordinaria di lire 200 milioni, da utilizzare per la sistemazione artistica della risiera di S. Sabba, dichiarata monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 510.

Art. 4.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia di Gorizia uno speciale contributo di lire 600 milioni sulla spesa occorrente per l'esecuzione di un raccordo autostradale fra l'autostrada Trieste-Venezia e l'aeroporto giuliano di Ronchi dei Legionari.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla S.p.a. Autovie Venete, con sede in Trieste, un contributo straordinario, di lire 550 milioni, da utilizzare per i maggiori oneri relativi alle opere assistite dai finanziamenti regionali, di cui alle leggi regionali 16 aprile 1968, n. 26, e 28 novembre 1968, n. 36, nonchè per l'esecuzione di ulteriori opere ed infrastrutture, intese a completare la sistemazione del valico di Coccau e ad aumentare l'efficienza dei servizi relativi.

Per la concessione e l'erogazione del contributo si provvede ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 16 aprile 1968, n. 26

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:

a) all'ente ospedaliero « Ospedale generale regionale S. Maria della Misericordia », con sede in Udine, un contributo straordinario di lire 300 milioni sulla spesa di acquisto di un edificio da destinare a sede di scuole professionali per il personale sanitario ausiliario;

b) al comune di Sacile un contributo straordinario di lire 200 milioni sulle spese di acquisto e di sistemazione di terreni e fabbricati, per la costituzione del centro studi di Sacile;

c) all'ente ospedaliero « Ospedale generale zonale S. Antonio Abate », con sede in Tolmezzo, un contributo straordinario di lire 300 milioni, per impianti, attrezzature sanitarie ed arredamenti.

Le modalità di erogazione dei contributi di cui al primo comma sono stabilite dalla Giunta regionale.

Disposizioni finanziarie

Art. 7.

Per le finalità previste dalla presente legge, sono istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1971, i seguenti capitoli:

al titolo I — sezione I — rubrica n. 3 — Categoria IV, il capitolo 97 con la denominazione « Sovvenzione straordinaria alla provincia di Udine a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla provincia di Pordenone, in attuazione della legge 1° marzo 1968, n. 171 » e con lo stanziamento di lire 800 milioni;

al titolo I — sezione I — rubrica n. 3 — Categoria IV, il capitolo 98 con la denominazione « Sovvenzione straordinaria alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine a titolo di concorso negli oneri dipendenti dalla devoluzione di una parte del suo patrimonio alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pordenone, in attuazione della legge 1° marzo 1968, n. 171 » e con lo stanziamento di lire 200 milioni;

al titolo I — sezione II — rubrica n. 8 — Categoria IV, il capitolo 174 con la denominazione « Sovvenzione straordinaria al comune di Trieste per la sistemazione artistica della risiera di S. Sabba, dichiarata monumento nazionale con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1965, n. 510 » e con lo stanziamento di lire 200 milioni;

al titolo II — sezione V — rubrica n. 9 — Categoria XI, il capitolo 886 con la denominazione « Contributo alla Provincia di Gorizia sulla spesa occorrente per l'esecuzione di un raccordo autostradale fra l'autostrada Trieste-Venezia e l'aeroporto Giuliano di Ronchi dei Legionari » e con lo stanziamento di lire 600 milioni;

al titolo II — sezione V — rubrica n. 2 — Categoria XI, il capitolo 642 con la denominazione « Contributo straordinario alla S.p.a. Autovie Venete, con sede in Trieste, per i maggiori oneri relativi alle opere assistite dai finanziamenti di cui alle leggi regionali 16 aprile 1968, n. 26, e 28 novembre 1968, n. 36, nonchè per l'esecuzione di ulteriori opere ed infrastrutture, intese a completare la sistemazione del valico di Coccau e ad aumentare l'efficienza dei servizi relativi » e con lo stanziamento di lire 550 milioni;

al titolo II — sezione IV — rubrica n. 6 — Categoria XI, il capitolo 592 con la denominazione « Contributo straordinario all'ente ospedaliero — Ospedale generale regionale S. Maria della Misericordia, con sede in Udine, sulla spesa di acquisto di un edificio da destinare a sede di scuole professionali per il personale sanitario ausiliario » e con lo stanziamento di lire 300 milioni;

al titolo II — sezione II — rubrica n. 8 — categoria XI, il capitolo 524 con la denominazione « Contributo straordinario al comune di Sacile sulla spesa di acquisto e di sistemazione di terreni e fabbricati, per la costituzione del centro studi di Sacile » e con lo stanziamento di lire 200 milioni;

al titolo II — sezione IV — rubrica n. 6 — categoria XI, il capitolo 593 con la denominazione « Contributo straordinario all'ente ospedaliero — Ospedale generale zonale S. Antonio Abate, con sede in Tolmezzo, per impianti, attrezzature sanitarie ed arredamenti » e con lo stanziamento di lire 300 milioni.

Art. 8.

Le singole spese autorizzate con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettera *a*), 6 lettera *b*) e 6 lettera *c*), fanno carico rispettivamente ai capitoli 97, 98, 174, 886, 642, 592, 524 e 593 indicati nell'articolo precedente.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 3 miliardi e 150 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede a favore dei capitoli indicati nel precedente articolo 7, mediante utilizzo di una quota di pari importo dell'avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1969 con l'art. 8 della legge regionale 24 dicembre 1970, n. 48.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 28 aprile 1971

BERZANTI

(4815)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.